



Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale di lavoro per le professioni di piastrellista

Modifica del 20 marzo 2023

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per le professioni di piastrellista, allegato ai decreti del Consiglio federale del 24 febbraio 2022 e del 20 aprile 2022¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Allegato 1

1.0 Adeguamento dei salari effettivi

1.0.1 ..., i salari effettivi dei lavoratori assoggettati ... nelle categorie salariali A, B, C1, C2, D1, D2 e D3 vengono aumentati dell'1.5%

1.0.2 Per gli aumenti salariali individuali, viene utilizzato lo 0.7 % del totale della massa salariale SUVA dei lavoratori assoggettati Il datore di lavoro decide della distribuzione.

1.0.3 L'aumento salariale generale e individuale si applica fino a un salario lordo di 7000 franchi.

¹ FF 2022 579; 2022 1123

1.1 Salari minimi

(ai sensi dell'art. 7.1.2 CCNL)

Salari minimi	Fr.
Categoria A	5'270.-
Categoria B	4'770.-
Categoria C1	4'295.-
Categoria C2	4'295.-
Categoria D 1, 85% di A	4'480.-
Categoria D 2, 87% di A	4'585.-
Categoria D 3, 94% di A	4'954.-
Categoria E	Salario solo previa approvazione della CPPR
Categoria F	v. art. 7.1.2

La restante parte dell'allegato rimane invariata.

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2023, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'allegato 1 del CCNL.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2023 e ha effetto fino al 31 dicembre 2023.

20 marzo 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr